

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 11933 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente

tra

-----, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Paolo Cinquemani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
sito in Palermo, via Goethe n. 56

appellante

contro

COMUNE DI -----, in persona del Sindaco pro tempore

appellato-contumace

CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da
note depositate telematicamente per l'udienza cartolare dell'8.5.2026

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da -----
-----, avverso la sentenza del Gdp n. 1273/2025 del
24.04.2025, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta
avverso i verbali di accertamento indicati in atti, emessi per
circolazione non autorizzata all'interno della Zona a Traffico Limitato
(ZTL).



Con l'atto di appello, l'appellante ha riproposto le medesime censure già sollevate in primo grado, deducendo:

- a) la nullità dei verbali per mancata omologazione ed approvazione dei dispositivi di rilevazione automatica degli accessi;
- b) l'omessa pronuncia in ordine alla mancata taratura degli apparecchi;
- c) la nullità dei verbali per assenza di valida sottoscrizione;
- d) l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito.

Ha quindi chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese.

Il Comune appellato non si è costituito, pur essendo stato regolarmente evocato in giudizio.

Ciò premesso, l'appello è fondato.

È, infatti, principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i procedimenti di approvazione e di omologazione delle apparecchiature di rilevamento automatico non siano equipollenti, rispondendo a finalità, procedure e competenze differenti (Cass. civ., sez. II, ord. n. 10505 del 18 aprile 2024).

In particolare, l'omologazione costituisce un procedimento tecnico-metrologico volto a verificare la conformità del dispositivo a rigorosi standard di misurazione e ad assicurarne l'affidabilità, mentre l'approvazione si risolve in un'autorizzazione amministrativa all'uso del sistema, priva di tale verifica tecnica approfondita. Tale distinzione, espressamente prevista dall'art. 45, comma 6, del Codice della Strada, è pacificamente estensibile, per identità di ratio, anche ai sistemi di rilevamento degli accessi alle ZTL, i quali effettuano l'accertamento



dell'illecito in modo automatico e senza l'intervento diretto dell'agente accertatore.

Dall'obbligo di omologazione discende, quale necessario corollario, la necessità che le apparecchiature siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 113 del 2015. In caso di contestazione sull'affidabilità dello strumento, incombe sull'Amministrazione l'onere di provare sia l'avvenuta omologazione sia la regolare taratura periodica degli apparecchi utilizzati (Cass. civ. n. 9645/2016; n. 35830/2021; n. 8694/2022; da ultimo Cass. ord. n. 7374/2026).

Nel caso di specie, l'Amministrazione comunale si è limitata a produrre i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 359/2019 e n. 314/2020, relativi all'autorizzazione del sistema utilizzato, senza tuttavia depositare alcuna certificazione attestante l'omologazione metrologica né, soprattutto, alcun documento comprovante la taratura periodica dei singoli dispositivi impiegati per i rilevamenti oggetto di causa.

In difetto di tale prova, non può ritenersi dimostrata l'affidabilità tecnica delle rilevazioni effettuate, con conseguente illegittimità dei verbali impugnati. Sul punto, il Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi, incorrendo pertanto nel vizio denunciato.

Ne consegue che l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va integralmente riformata, con annullamento dei verbali di contestazione oggetto di giudizio. Ogni ulteriore motivo di gravame resta assorbito.



Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da ----- con atto del 7.10.2025,

annulla la sentenza n. 1273/2025 emessa dal GdP di Palermo il 24.04.2025, e conseguentemente annulla tutti i verbali di accertamento impugnati;

condanna il Comune di ----- al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante che si liquidano in complessivi euro 173,00, oltre iva cpa e spese generali per il primo grado ed in complessivi euro 323,00, di cui euro 91,50 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge per l'appello.

Così deciso a Palermo, in data 08/05/2026.

Il Giudice

Emanuela Piazza

